



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

Proposta di Delibera di C.C. n. 12/2021

Allegato 12

all'atto di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

*“APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2021/2023”*

OGGETTO: Conferma aliquote nuova IMU anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge n. 160/2019;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- N. 9/2019 e n. 10/2019, con le quali l'Ente aveva provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla Legge n. 147/2013;
- N. 28/2020 con la quale l'Ente aveva determinato le aliquote della *nuova IMU* per l'anno 2020;
- N. 30/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della *nuova IMU* - Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che testualmente recita: "169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile;

CON VOTI favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrari n. _____, resi da n. _____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Per le causali di cui in premessa narrativa, di confermare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (*nuova IMU*), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTA 6 PER MILLE	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE UNICAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 –A8 –A9 Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il <i>possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente</i>. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 <u>nella misura massima di una unità pertinenziale</u> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente. Si applica l'aliquota per abitazione principale alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
---------------------------------	--

DETRAZIONE € 200,00	provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
COMODATO AD USO GRATUITO ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 PER MILLE	La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesso in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione: • Che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato, per abitazione e pertinenza; • Che il comodante: ➤ possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione principale, non di lusso, nel territorio in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato; ➤ deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui l'immobile è concesso in comodato ➤ deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti. • Il contratto sia registrato, redatto in forma scritta. Per riconoscere l'agevolazione, TUTTE le condizioni devono sussistere contemporaneamente.
ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 PER MILLE	Si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili.
ALIQUOTA 10,6 PER MILLE	Si applica ai fabbricati classificati in categoria D (esclusi D/10) comprese le aree fabbricabili.
ALIQUOTA 1,0 PER MILLE	Si applica ai fabbricati classificati in categoria D/10, fabbricati rurali strumentali e beni merce
RIDUZIONE per contratti a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato

- 2) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) Di dare atto che per eventuali casistiche non specificate al punto 1), si applica quanto sancito dai commi da 748 a 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, così come dettagliati in premessa narrativa;
- 4) Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 12 DEL 22-05-2021
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 22-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 12 DEL 22-05-2021
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 22-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo